Progetto con finanziamento dell'Unione Europea

MINISTERO DELL'INTERNO

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 - 2020
Obiettivo specifico 1. Integrazione - Obiettivo Nazionale ON3 - Capacity Building
Progetto n. 2139 - "Azioni e Politiche per una Efficace Integrazione - APEI"

VADEMECUM

APEI

AZIONI E POLITICHE PER UNA EFFICACE INTEGRAZIONE

FILEF

Iris Istituto Ricerca Internazionale per lo Sviluppo

CFMW

LA CASA DI TOM

IL TETTO CASAL FATTORIA

APEI
AZIONI E POLITICHE PER UNA EFFICACE INTEGRAZIONE

VADEMECUM

SOMMARIO

Il Vademecum 3

Integrazione sanitaria 6

I servizi socio-sanitari e di assistenza della persona straniera regolarmente soggiornante 6

L'accesso ai servizi socio-sanitari e di assistenza della persona straniera regolarmente soggiornante 6

Iscrizione all'SSN 7

Domande e risposte 9

Integrazione scolastica 11

Iscrizione 11

Documenti necessari 11

Inserimento 12

Accoglienza 12

Valutazione 12

Le procedure per il riconoscimento dei titoli di studio 13

Domande e risposte 14

Integrazione con la Pubblica amministrazione 17

Uffici pubblici preposti alla regolarizzazione degli immigrati e al loro inserimento 17

Sportello Unico Immigrazione 17

L'ufficio stranieri della Questura 17

Il Comune 17

Domande e risposte 18

Integrazione lavorativa 19

Le normative che regolamentano il processo migratorio in Italia 19

A chi viene applicata la normativa esistente 19

Le quote di ingresso 19

Quale immigrato può essere assunto in Italia 19

Domande e risposte 21

Il Permesso di Soggiorno 32

Le procedure per ottenere il permesso di soggiorno 32

Le procedure per il ricongiungimento familiare 33

Le procedure per ottenere la cittadinanza italiana 35

Domande e Risposte 37

IL VADEMECUM

Il presente vademecum è una guida contenente informazioni operative per il supporto e lo svolgimento delle pratiche integrative dei migranti soggiornanti in Italia. Il Vademecum è rivolto a tutti i dipendenti pubblici, chi opera nel settore sanitario, nella scuola e per gli stessi immigrati.

Il Vademecum fa parte dei prodotti realizzati all'interno dell'iniziativa FAMI PROG - 2139 "Azioni e Politiche per una Efficace Integrazione - APEI" ed in esso sono contenute tutte le procedure che possono essere seguite per poter fruire dei servizi nei seguenti settori:

- Integrazione sanitaria
- Integrazione scolastica
- Integrazione con la Pubblica amministrazione
- Integrazione lavorativa

OBIETTIVI

L'obiettivo del Vademecum è di fornire tutte quelle che sono le procedure e prassi che devono essere utilizzate affinché una persona migrante possa utilizzare a pieno quelle che sono le corrette procedure integrative valide sul territorio nazionale e per alcuni tratti anche a livello internazionale. Una guida pratica, facilmente consultabile e di aiuto per chi, spesso, non conosce i procedimenti base per utilizzare i servizi di cui ha diritto.

SPECIFICHE

La cornice di riferimento è il Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027, volto a promuovere la coesione sociale e costruire società inclusive per tutti. Lo stile di vita europeo è inclusivo. L'integrazione e l'inclusione sono fondamentali per le persone che arrivano in Europa, per le comunità locali e per il benessere a lungo termine delle nostre società e la stabilità delle nostre economie. Se vogliamo contribuire alla prosperità delle nostre società e delle nostre economie, dobbiamo sostenere tutti coloro che fanno parte della società e l'integrazione deve essere un diritto e un dovere per tutti. Ciò significa favorire l'autonomia di coloro che si trovano in condizioni di svantaggio, garantendo al tempo stesso l'unità e la coesione delle nostre comunità. Significa offrire a tutti pari opportunità di godere dei propri diritti

e di partecipare alla vita sociale e comunitaria, indipendentemente dal contesto di provenienza e in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali. Significa anche rispettare i valori europei comuni sanciti dai trattati dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, la libertà di parola e di religione, nonché il diritto all'uguaglianza e alla non discriminazione.

Questi valori fondamentali sono una parte essenziale della vita e della partecipazione alla società europea. È su questa logica che si basa la creazione del portafoglio "Promuovere il nostro stile di vita europeo" in seno alla Commissione: difendere la semplice ma essenziale premessa che tutti contano, che nessuno deve essere lasciato indietro e che tutti devono poter esercitare efficacemente i propri diritti e avere accesso alle opportunità e alla sicurezza. La sfida dell'integrazione e dell'inclusione riguarda in particolare i migranti: non solo i nuovi arrivati, ma a volte anche i cittadini di paesi terzi eventualmente naturalizzati che sono cittadini dell'UE. Ecco perché la portata di questo piano d'azione si estende sia ai migranti che ai cittadini dell'UE provenienti da un contesto migratorio. È quindi più ampia di quella del piano d'azione della Commissione sull'integrazione del 2016, che riguardava solo i cittadini di paesi terzi.

Garantire un'efficace integrazione e inclusione dei migranti nell'UE è un investimento sociale ed economico che rende le società europee più coese, resilienti e prospere. L'integrazione e l'inclusione possono e dovrebbero essere un processo vantaggioso per tutti, che va a beneficio dell'intera società. Ma affinché l'integrazione e l'inclusione abbiano esito positivo, deve essere anche un processo a doppio senso, in cui i migranti e i cittadini dell'UE provenienti da un contesto migratorio vengono aiutati a integrarsi e, a loro volta, compiono uno sforzo attivo per integrarsi. Il processo di integrazione coinvolge la società di accoglienza, che dovrebbe creare le opportunità per la piena partecipazione economica, sociale, culturale e politica degli immigrati. Comporta anche l'adattamento da parte di tutti i migranti, ai quali spettano sia i diritti che le responsabilità nei confronti del nuovo paese di residenza.

Attualmente gli abitanti nati al di fuori dell'UE sono circa 34 milioni (circa l'8% della popolazione dell'UE) e il 10% dei giovani (fascia di età 15-34 anni) nati nell'UE ha almeno un genitore nato all'estero. Sebbene sia complessivamente aumentata negli ultimi anni, la percentuale di abitanti nati al di fuori dell'UE varia ancora notevolmente da uno Stato membro all'altro. È pari o superiore al 10% circa in Svezia, Estonia, Lussemburgo, Croazia, Lettonia, Austria, Malta e Germania, mentre è inferiore al 3 % in Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Bulgaria, Polonia e Slovacchia. Oltre un quarto dei migranti è costituito da persone con un livello di istruzione elevato , che offrono risorse, ambizione e motivazione ma spesso non sono in grado di mettere a frutto le proprie capacità. Quasi il 40% è sovraqualificato per il lavoro che svolge: uno spreco di potenziale che non possiamo permetterci. Allo stesso tempo, quasi un quinto

dei migranti possiede solo un'istruzione elementare e ha bisogno di ulteriore sostegno.

I migranti e i cittadini dell'UE provenienti da un contesto migratorio svolgono un ruolo fondamentale nell'economia e nella società europea. La crisi della COVID-19 ha reso ancora più evidente il loro contributo. Molti hanno contribuito a far fronte alla crisi come lavoratori nei servizi essenziali, medici e infermieri. Allo stesso tempo, sono tra i più esposti alla pandemia. L'UE avrà bisogno del contributo di tutti per la ripresa e la resilienza delle nostre economie all'indomani della COVID-1911. Quello di intensificare l'azione a favore dell'integrazione e dell'inclusione non è dunque solo un dovere morale in linea con i valori fondamentali dell'UE, ma anche un imperativo di ordine economico.

INTEGRAZIONE SANITARIA

I SERVIZI SOCIO-SANITARI E DI ASSISTENZA DELLA PERSONA STRANIERA REGOLARMENTE SOGGIORNANTE

Il diritto degli individui (non solo dei cittadini) di accedere alle cure sanitarie sul territorio nazionale è un principio che trova il proprio fondamento in diverse fonti normative, in primo luogo nella Costituzione (art. 32) e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 35), oltre che in disposizioni di legge ordinaria (DLvo 25 luglio 1998, n. 286, art. 35, comma 3).

A prescindere dalla condizione di regolarità o meno del soggiorno, qualora il migrante richiedente assistenza sanitaria non parli la lingua italiana, è necessario l'intervento di un interprete e/o mediatore linguistico-culturale al fine di eseguire una corretta anamnesi personale e familiare, adempiendo in tal modo agli obblighi prescritti dalla legge.

L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-SANITARI E DI ASSISTENZA DELLA PERSONA STRANIERA REGOLARMENTE SOGGIORNANTE

Per gli stranieri regolarmente soggiornanti vige l'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) (DLvo 25 luglio 1998, n. 286, art. 34).

Esso riguarda tutti i soggetti regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per i seguenti motivi o trovandosi in una delle seguenti condizioni:

- lavoro subordinato;
- lavoro autonomo;
- motivi familiari;
- asilo politico (compresi i rifugiati);
- asilo umanitario - protezione temporanea;
- protezione sociale;
- minori stranieri;
- donne in stato di gravidanza e di puerperio fino a un massimo di sei mesi dalla nascita del figlio.

Per i casi di permesso, che consentano lo svolgimento di attività lavorative, sussiste

la facoltà di autocertificare la propria condizione di disoccupato iscritto nelle liste dei centri per l'impiego.

L'obbligo di iscrizione all'SSN è esteso anche a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- minori in attesa di adozione ospiti in Centri di Accoglienza;
- affidamento (compresi i minori non accompagnati);
- richiesta della cittadinanza (riguarda tutti coloro che abbiano presentato domanda di cittadinanza italiana, avendone maturato i presupposti e i requisiti e che siano in attesa della definizione del procedimento di riconoscimento);
- detenuti e internati, soggetti in semilibertà o sottoposti a misure alternative alla pena (DLvo 230/99, art. 1, comma 5);
- rinnovo per motivi di studio per chi sia già in possesso di un permesso per i sopraelencati motivi;
- pendenza del ricorso contro il provvedimento di espulsione o contro il provvedimento di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno (in tal caso, il soggetto dovrà esibire idonea documentazione attestante la pendenza del ricorso).

In tutti i casi sopra indicati, l'iscrizione è estesa anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Se il familiare è un minore studente, al compimento del diciottesimo anno di età, potrà ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio e non dovrà pagare il contributo di iscrizione all'SSN previsto per l'iscrizione volontaria.

ISCRIZIONE ALL'SSN

L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è obbligatoria per i cittadini stranieri titolari di:

- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
- permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo;
- permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione;
- permesso di soggiorno per motivi di famiglia;
- permesso di soggiorno per motivi di asilo politico;
- permesso di soggiorno per motivi umanitari;

- permesso di soggiorno per motivi di attesa di adozione;
- permesso di soggiorno per motivi di affidamento;
- permesso di soggiorno per motivi di acquisto della cittadinanza.

Gli stranieri che sono in attesa del rinnovo o del rilascio del permesso di soggiorno non perdono il diritto all'assistenza sanitaria, e se non iscritti si possono iscrivere. Il diritto spetta anche ai familiari quando sono a carico.

L'iscrizione volontaria all'SSN può essere, altresì, richiesta:

- dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;
- dagli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia collocati alla pari, ai sensi dell'Accordo europeo adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della Legge 18 maggio 1973, n. 304.

L'iscrizione all'SSN è gratuita se la persona straniera:

- è disoccupata con permesso di soggiorno e iscritta alle liste di collocamento o munita di permesso per attesa occupazione;
- è rifugiata con regolare certificato attestante lo status di rifugiata e/o richiedente asilo;
- è coniugata con un cittadino italiano e a carico dello stesso;
- è minore con genitore residente in Italia e appartenente a una delle categorie sopra elencate.

L'assenza del permesso di soggiorno, non preclude alle persone straniere di ricevere, nei presidi pubblici e accreditati di ogni ASL, le seguenti prestazioni:

- **cure ospedaliere urgenti ed essenziali**, ancorché continuative, comprese quelle erogate in regime di day hospital e pronto soccorso;
- **cure ambulatoriali urgenti ed essenziali**, ancorché continuative per malattia e infortunio, compresi i programmi di medicina preventiva e di riabilitazione post-infortunistica, gli interventi di riduzione e prevenzione del danno rispetto ai comportamenti a rischio, nonché i programmi di tutela della salute mentale.

Per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona.

Per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).

In particolare, sono garantiti:

a) tutela sociale della gravidanza e maternità compreso l'accesso ai consultori familiari, a parità di condizioni con le cittadine italiane;

b) tutela della salute del minore

c) vaccinazioni previste dai piani sanitari;

d) profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

DOMANDE E RISPOSTE

Quando cessa l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale?

L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale cessa:

- se scade il permesso di soggiorno, a meno che non si esibisca la richiesta di rinnovo o il permesso rinnovato;
- se il permesso di soggiorno è revocato o annullato, a meno che non si possa dimostrare il ricorso;
- in caso di espulsione;
- nei casi in cui vengano meno le condizioni di appartenenza dello straniero alle categorie obbligatoriamente iscritte al SSN

Quali sono i documenti e i servizi socio-sanitari di cui beneficiano gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale?

- Tessera sanitaria;
- scelta del medico di famiglia e del pediatra per i bambini;
- visite mediche generali in ambulatorio e visite mediche specialistiche;
- visite mediche a domicilio;
- ricovero in ospedale;
- vaccinazioni;

- esami del sangue, radiografie, ecografie, ecc.;
- prescrizione di farmaci;
- prestazioni di carattere certificativo e medico-legale;
- assistenza per riabilitazione, protesi, ecc.

Le visite specialistiche sono gratuite?

Per le visite specialistiche, gli esami di laboratorio e l'acquisto di medicinali si è tenuti a pagare una quota prestabilita dal Governo, il ticket.

Non pagano il ticket sui farmaci:

- gli invalidi civili al 100%, gli invalidi civili con invalidità superiore ai 2/3, o con assegno di accompagnamento, i ciechi ed i sordomuti;
- le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
- i pazienti sottoposti a terapie dolorose;
- i titolari di pensione sociale;
- i titolari di pensioni al minimo di oltre 60 anni.

Per le prestazioni specialistiche, sono esenti dal ticket:

- i titolari di pensioni sociali e i familiari a carico;
- i disoccupati, i titolari di pensioni al minimo di oltre 60 anni;
- gli invalidi civili con invalidità superiore ai 2/3 o con assegno di accompagnamento;
- gli infortunati sul lavoro e tutte le categorie di cittadini esenti per patologia o condizioni individuate da leggi speciali.

Alcune prestazioni mediche non sono soggette al pagamento del ticket, anche se il cittadino non rientra in una delle categorie sopra elencate. Queste sono:

- prestazioni per la diagnosi precoce dei tumori (mammografie, pap test, ecc.);
- prestazioni finalizzate alla tutela della maternità, quali ad esempio analisi, ecografie, ecc.;

INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Per quanto riguarda il tema dell'accesso all'istruzione dei minori stranieri, è necessario citare innanzitutto l'Art. 28 della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, che sancisce il diritto all'educazione per ogni bambino e bambina.

Sul piano nazionale, i minori stranieri presenti sul territorio hanno diritto all'istruzione e sono soggetti all'obbligo scolastico. Questo diritto è garantito attraverso una serie di leggi e norme che regolano i principi e le procedure in base alle quali gli alunni stranieri possono accedere alla scuola dell'obbligo. Riassumiamo di seguito i punti più importanti.

ISCRIZIONE

- La procedura è esclusivamente online ed è necessario registrarsi sulla piattaforma www.iscrizioni.istruzione.it.
- In caso di difficoltà, mancanza di attrezzatura o rete internet, la scuola è tenuta a fornire assistenza.
- La condizione di irregolarità, che può comportare la mancanza di documenti, non impedisce l'iscrizione a scuola. La scuola è tenuta a compilare il modulo di iscrizione.
- L'iscrizione può essere effettuata nel corso dell'anno, al momento in cui l'alunno arriva in Italia.

DOCUMENTI NECESSARI

- Permesso di soggiorno in Italia, rilasciato all'alunno straniero (dal 14° anno di età) o ad uno dei genitori. Nel caso la richiesta del permesso sia in corso, è necessaria la ricevuta rilasciata dalla Questura.

In mancanza di documenti, la scuola iscrive comunque l'alunno e non c'è obbligo di denunciare la condizione irregolare.

- Documenti anagrafici (passaporto, carta di identità, codice fiscale, certificato di nascita, atto di cittadinanza). Nel caso di mancanza di documentazione, saranno validi i dati forniti dal genitore e il titolo viene rilasciato comunque.
- Documenti sanitari (certificato di vaccinazione).

La mancanza di tale documentazione non costituisce un impedimento all'iscrizione. La

famiglia può rivolgersi al servizio sanitario per regolarizzare la situazione, e la scuola deve facilitare questo passaggio.

- Traduzione giurata del titolo di studio straniero e la dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana presente nel Paese di provenienza dell'allievo.
- In mancanza di documentazione valgono le dichiarazioni dei genitori e il dirigente scolastico può prendere contatto con l'autorità diplomatica o consolare.

INSERIMENTO

- L'alunno sarà inserito nella classe corrispondente all'età anagrafica, a meno che il collegio dei docenti non decida diversamente.
- La costituzione delle classi deve garantire un equilibrio nella percentuale di alunni stranieri, che non deve superare il 30%. Non è possibile costituire classi con una maggioranza di alunni stranieri.
- La scuola è tenuta ad organizzare corsi o laboratori di lingua italiana per gli studenti stranieri.

ACCOGLIENZA

Il documento "Linee Guida per l'Accoglienza e l'Integrazione degli alunni stranieri" stabilisce alcuni principi e buone pratiche che gli istituti scolastici dovrebbero seguire per poter includere efficacemente gli alunni stranieri. I più importanti sono:

1. Valutare positivamente le conoscenze ed esperienze pregresse degli alunni.
2. Valutare positivamente le competenze linguistiche nella lingua d'origine e favorire un apprendimento attento al plurilinguismo.
3. Collaborare attivamente con le realtà del territorio, come le associazioni di stranieri, per avviare interventi in risposta ai bisogni espressi.
4. Avviare iniziative di educazione interculturale.
5. Favorire il dialogo con le famiglie.

VALUTAZIONE

- L'alunno straniero è sottoposto alle stesse regole di valutazione degli altri alunni.
- Per l'esame del primo ciclo, in caso di difficoltà comunicative in italiano, è possibile

prevedere la presenza di un docente o di un mediatore. Per l'esame del secondo ciclo, valgono come crediti formativi percorsi di mantenimento e sviluppo della lingua d'origine.

A fronte di queste indicazioni, è necessario specificare che la scuola deve favorire un possibile adattamento dei programmi alle specifiche esigenze degli alunni stranieri, nonché predisporre strategie e strumenti di valutazione che tengano in considerazione diversi elementi - storia scolastica precedente, esiti raggiunti, abilità e competenze essenziali acquisite. Infine, la pratica ha mostrato anche la necessità di prendere in considerazione, nel processo valutativo, la complessa esperienza di apprendere in un contesto culturale e linguistico nuovo.

LE PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO

I titoli di studio conseguiti all'estero non hanno valore legale in Italia per cui è necessario chiederne il riconoscimento qualora i titolari intendano avvalersene per l'esercizio di una professione.

L'equipollenza dei titoli di studio è il procedimento con cui un diploma conseguito all'estero viene dichiarato corrispondente ad uno specifico titolo conseguibile in Italia.

Per ottenere la equipollenza occorre presentare domanda compilando l'apposito modello.

La domanda va presentata a www.cimea.it in carta semplice per i diplomi di scuola primaria e medie, con marca da bollo da 16 euro.

Per ottenere l'equipollenza bisogna avere la dichiarazione di valore del Consolato italiano.

Sono le università italiane, nella loro autonomia, a valutare i titoli accademici stranieri, applicando gli Artt. 2 e 3 della Legge 148/02, allo scopo di rilasciare gli analoghi titoli italiani.

La domanda di equipollenza, deve essere indirizzata ad un Ateneo nel cui Statuto figuri un corso di studi comparabile con quello completato all'estero.

Tra i documenti richiesti ricordiamo:

- il "Diploma" o documento ufficiale che attesta il conseguimento del titolo straniero di livello universitario;
- un "certificato" o documento ufficiale con l'elenco delle materie incluse nel curriculum o piano di studi;

- il Diploma Supplemento o la cosiddetta "Dichiarazione di valore" (DV), emessa dalle competenti autorità italiane all'estero.

DOMANDE E RISPOSTE

Che differenza c'è tra equipollenza e riconoscimento dei titoli di studio?

Equipollenza e riconoscimento sono due procedimenti giuridici che consentono ai titoli di studio stranieri di produrre effetti legali in un altro paese. Si parla di equipollenza quando al termine della verifica l'autorità competente rilascia il titolo di studio equivalente del paese stesso e ciò consente al titolo straniero di produrre tutti gli effetti giuridici previsti dal titolo. Nel caso di riconoscimento, procedura molto più frequente e agevole, l'autorità competente del paese stabilisce una corrispondenza di livello e dichiara di riconoscere il titolo a determinati fini (prosecuzione degli studi o accesso alle professioni) con effetti più limitati rispetto all'equipollenza.

Come si ottiene il riconoscimento o l'equipollenza di un titolo di scuola secondaria superiore conseguito all'estero?

Tale riconoscimento è possibile solo se il detentore è in possesso di cittadinanza italiana. In quel caso può inviare domanda di equipollenza all'Ufficio Scolastico Provinciale (ex Provveditorato) della provincia in cui risiede. Nel caso il detentore non sia in possesso di cittadinanza italiana il riconoscimento può avvenire solo ai fini dell'iscrizione ad un corso di laurea e a tal fine occorre rivolgersi all' università prescelta.

Come si ottiene il riconoscimento o l'equipollenza di un titolo accademico conseguito all'estero?

La competenza spetta alle autorità Accademiche italiane (per effetto dell'art.2 della L.11/7/2002 n. 148), pertanto la richiesta va inoltrata al Rettore di un Ateneo dove sia attivato un corso di studi comparabile con quello completato all'estero. Per la ricerca dei corsi di studio attivati dalle Università, consultare la Banca dati degli atenei italiani del Ministero dell'Università e della Ricerca: http://cercauniversita.cineca.it Ogni università decide della documentazione che l'interessato deve presentare per ottenere il riconoscimento. Tra i documenti più richiesti figurano: 1. originale del certificato di laurea contenente il dettaglio degli esami sostenuti; 2. programma di studi; 3. legalizzazione del titolo di studio (a cura dell'autorità competente del Paese di provenienza); 4. traduzione ufficiale in lingua italiana del certificato di laurea e del programma di studi fatta da un traduttore ufficiale o dalla Rappresentanza

Diplomatica o Consolare del paese di provenienza. 5. entrambi i titoli di studio devono essere accompagnati da una dichiarazione di valore, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare sopraindicata, concernente: o la posizione giuridica della scuola (statale o legalmente riconosciuta) o l'origine e il grado degli studi ai quali il titolo si riferisce, secondo l'ordinamento scolastico vigente nel paese ove è stato conseguito o gli anni complessivi di scolarità o gli effetti ai fini della prosecuzione degli studi o dell'assunzione a posti di lavoro.

Che tipo di riconoscimento serve per accedere a corsi di formazione professionale?

Non c'è una normativa chiara che indichi i requisiti necessari per l'iscrizione ai corsi di formazione professionale. In genere, gli enti di formazione professionale richiedono la dichiarazione di valore del titolo rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana presente nel Paese in cui esso è stato conseguito e la traduzione asseverata del titolo di studio straniero. Per ottenere l'asseverazione della traduzione, il traduttore dovrà presentarsi all'Ufficio Atti Notori e Asseverazioni del Tribunale. Per alcuni corsi gli Enti di formazione consentono di produrre in alternativa al titolo di studio conseguito in un Paese non comunitario il diploma di licenza media, che può essere conseguito in Italia successivamente all'inizio del corso di formazione professionale, ma entro il termine di quest'ultimo.

Come funziona, invece, il riconoscimento di un titolo professionale conseguito in un altro paese?

Il possesso di determinati titoli di studio è necessario per l'esercizio di talune attività professionali. I cittadini non comunitari che possiedono tali titoli e che hanno ottenuto l'abilitazione professionale nel Paese di provenienza, possono presentare domanda di riconoscimento del titolo per poter esercitare la professione corrispondente in Italia. Chi vuole ottenere il riconoscimento deve presentare una domanda al Ministero competente per il proprio titolo professionale, allegando la documentazione richiesta. Nell'ambito medico-sanitario, gestito dal Ministero della Salute, le cose sono abbastanza semplici, anche per effetto del crescente fabbisogno di queste figure nel mercato del lavoro. Ci sono poi le altre professioni, i cui Ordini e Collegi sono vigilati dal Ministero della Giustizia, come ad esempio i commercialisti, agenti di cambio, agronomi, avvocati, ingegneri. In questo caso lo straniero deve presentare la domanda direttamente al Ministero, dove vengono verificati una serie di parametri: l'iscrizione a eventuali albi, l'esercitazione della professione nel paese d'origine. Ai fini del riconoscimento professionale e per la successiva abilitazione, i candidati sono anche sottoposti alla

verifica delle loro competenze: lo straniero deve quindi mettersi a studiare di nuovo determinate materie e sostenere gli esami stabiliti. Questo vale per tutti quei paesi di provenienza dove non ci sono accordi specifici.

Qual è la procedura per il riconoscimento delle professioni sanitarie per chi ha conseguito all'estero i titoli di studio e di abilitazione previsti?

In Italia, l'esercizio delle professioni sanitarie è consentito anche a chi ha conseguito all'estero i titoli di studio e di abilitazione previsti, previo il loro riconoscimento da parte del Ministero della Salute. Mentre le persone straniere che intendono richiedere il riconoscimento di titoli conseguiti in professioni sanitarie diverse da quella di infermiere, ostetrico o tecnico sanitario di radiologia medica e che intendono esercitare la professione in Italia devono rivolgersi al Ministero della Salute, compilando la modulistica disponibile presso il sito del Ministero della salute: www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico.

Il cittadino extracomunitario che non è già regolarmente soggiornante in Italia, può fare ingresso per svolgere tirocini formativi?

La possibilità di fare ingresso in Italia per svolgere un periodo di tirocinio rientra tra i casi particolari di ingresso al di fuori delle quote contemplati all'art. 27. Il tirocinio formativo e di orientamento non è un rapporto di lavoro, non prevede un vero e proprio contratto stipulato direttamente tra tirocinante e azienda ospitante, ma piuttosto in una convenzione sottoscritta tra un ente promotore accreditato, che opera come una sorta di intermediario (ad es. Centro per l'impiego, Università, istituzioni scolastiche, centri pubblici di formazione professionale. ecc.) ed un datore di lavoro pubblico o privato ospitante. Non è richiesto quindi per questo tipo di ingresso il rilascio di un nulla osta al lavoro. Pur non essendo sottoposto al regime del decreto flussi il Governo italiano decide ogni anno, tramite decreto, il numero di stranieri che possono fare ingresso in Italia per svolgere questo tipo di attività.

In questi casi che procedura bisogna seguire?

Il visto d'ingresso per svolgere tirocini formativi in Italia viene rilasciato direttamente dalla rappresentanza diplomatico-consolare, nei limiti di un contingente annualmente determinato. Lo straniero deve fare domanda di visto allegando un progetto di tirocinio.

INTEGRAZIONE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

UFFICI PUBBLICI PREPOSTI ALLA REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMMIGRATI E AL LORO INSERIMENTO

Sportello Unico Immigrazione

Gli uffici pubblici competenti per la regolarizzazione dei cittadini migranti non comunitari, in fase di sanatoria attraverso la applicazione di un decreto legge, i cittadini stranieri non comunitari che arrivano in Italia attraverso i decreti di flussi migratori per lavoro stagionale, lavoro subordinato incluse le Carte Blu, e per le alte qualifiche, sono le Prefetture di competenza del territorio dove lo straniero risiede.

L'accordo di integrazione, riservato ai nuovi ingressi legali in Italia vengono sottoscritti presso lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura competente.

La domanda di cittadinanza italiana ai sensi dell'art.5 (per matrimonio) e per l'art.9 (per residenza) si presenta on line allo Sportello Unico Immigrazione.

La legalizzazione dei documenti esteri vengono legalizzati presso la Prefettura di competenza.

L'ufficio stranieri della Questura

La questura rinnova il permesso di soggiorno e riceve le domande di primo permesso di soggiorno dei richiedenti asilo.

In caso di richiesta di primo permesso di soggiorno perché parente di cittadino comunitario o parente di cittadino non comunitario però a carico, sia per minore età o per salute, il richiedente si deve recare direttamente presso l'ufficio stranieri della Questura.

Il Comune

Il secondo passo per la integrazione è la richiesta della residenza presso il Comune dove si è fissato il domicilio. Si deve prima fare la comunicazione obbligatoria presso il Commissariato di zona, compilando il modulo "Cessione del fabbricato".

La iscrizione anagrafica può essere fatta on line.

Per accedere ai servizi anagrafici è possibili prenotare on line un appuntamento.

Si ricorda che attraverso il Servizio Certificati Anagrafici e di Stato Civile Online sul portale istituzionale di Roma Capitale è possibile ottenere, senza recarsi allo sportello anagrafico, diverse tipologie di certificati. In particolare: Cittadinanza A.I.R.E.; Cittadinanza italiana; Decesso; Godimento diritti politici; Matrimonio; Nascita; Residenza; Residenza A.I.R.E.; Residenza, cittadinanza e stato libero; Residenza, cittadinanza, stato civile, nascita e diritti politici; Residenza, cittadinanza, stato civile, nascita, stato di famiglia e diritti politici; Residenza e cittadinanza; Residenza e cittadinanza A.I.R.E.; Residenza e stato libero; Stato di famiglia; Stato di famiglia A.I.R.E.; Stato libero; Storico Anagrafico (dal 24.10.1981).

I cittadini stranieri hanno gli stessi diritti dei cittadini italiani per quanto riguarda i servizi sociali. Viene sempre richiesta la residenza. Esiste però, una deroga per quanto riguarda i cittadini stranieri con il permesso di soggiorno per asilo politico, protezione sussidiaria e motivi speciali.

DOMANDE E RISPOSTE

Un cittadino extracomunitario può ricorrere all'autocertificazione nei procedimenti amministrativi che lo riguardano?

I cittadini extracomunitari possono utilizzare l'autocertificazione come gli italiani tranne nei casi di "speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero" (art. 3 comma 2, DPR n. 445/2000). In pratica i cittadini stranieri, in deroga alla normativa generale, non possono ricorrere all'autocertificazione nei casi in cui la certificazione è richiesta dal Testo Unico sull'Immigrazione o dal suo Regolamento di attuazione, come ad esempio per le istanze di rilascio, rinnovo e conversione del permesso di soggiorno.

Per richiedere l'equipollenza dei dottorati rilasciati da università estere (PhD) è possibile presentare domanda presso l'Ufficio VI della Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore (Via M. Carcani, 61 – 00153 ROMA) contatti: dgsinfs.ufficio6@miur.it - tel. +39 06.5849.7061

INTEGRAZIONE LAVORATIVA

LE NORMATIVE CHE REGOLAMENTANO IL PROCESSO MIGRATORIO IN ITALIA

Il quadro normativo di riferimento per la disciplina dell'ingresso, del soggiorno e, in generale, della condizione giuridica degli stranieri in Italia e pertanto anche per l'accesso al lavoro è il Testo Unico sull'Immigrazione (Decreto Legislativo n. 286/98), così come modificato dalla Legge 189/02 (cosiddetta Bossi-Fini) e in seguito da altri provvedimenti (da ultimo Le leggi 3/2018, 110/2017, 47/2017, DL 4/10/2018 n. 113, dl 130/2020), unitamente al suo regolamento di attuazione, ossia il con DPR 31/8/1999 n. 394, il cui testo è stato successivamente modificato con il DPR 18/10/2004 n. 334. Per quanto riguarda la disciplina del diritto di asilo il riferimento principale è invece il Dlgs 251/2007 e dal Dlgs 25/2008. Modificato dal Dlgs 3/10/2008 n. 159, dalla L. 24/7/2009 n. 99 e dal DL 4/10/2018 n. 113, art. 1 del DL n. 130 del 2020.

A CHI VIENE APPLICATA LA NORMATIVA ESISTENTE

Le norme contenute nel Testo Unico sull'Immigrazione si applicano ai cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione Europea ed agli apolidi. Il Testo Unico non trova applicazione nei confronti dei cittadini di quei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo che non sono membri dell'UE, ovvero l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia. Ai cittadini di tali stati si applicano le norme della libera circolazione delle persone in vigore per i cittadini comunitari (vedi D. Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007). Norme particolari inoltre, sono dettate per i cittadini svizzeri, sulla base dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea sulla libera circolazione delle persone entrato in vigore il 1° giugno 2002.

LE QUOTE DI INGRESSO

L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, è possibile, salvo casi particolari, solo nell'ambito delle quote di ingresso annualmente stabilite con decreti adottati dal Governo.

QUALE IMMIGRATO PUÒ ESSERE ASSUNTO IN ITALIA

Può essere liberamente assunto in Italia qualunque immigrato extracomunitario che sia in possesso di permesso di soggiorno che abiliti all'attività lavorativa o in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. È possibile procedere

all'assunzione (e quindi anche all'iscrizione come disoccupato) anche qualora l'immigrato non sia ancora in possesso di primo permesso di soggiorno.

Nel caso in cui l'immigrato abbia un permesso di soggiorno scaduto è possibile assumerlo (e iscriverlo nell'elenco anagrafico del Centro per l'Impiego) alle seguenti condizioni: - se ha il permesso di soggiorno già scaduto da non più di 60 giorni anche se non ha ancora chiesto il rinnovo; - se ha il permesso di soggiorno già scaduto da più di 60 giorni, a condizione che sia in possesso di ricevuta attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

Non vi sono adempimenti particolari richiesti oltre a quelli previsti per la generalità dei lavoratori: infatti la legge n. 296/06 ha abolito l'obbligo di comunicare l'assunzione del lavoratore extracomunitario entro le 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza (Questore o Sindaco), come il DM 30/10/2007 ha eliminato l'analogo obbligo di comunicazione allo Sportello Unico per l'immigrazione a cui non andranno più comunicate neppure le variazioni successive intervenute nel rapporto di lavoro; infine la nota del Ministero del Lavoro n. 4473 del 28 novembre 2011 ha eliminato l'obbligo di stipula del contratto di soggiorno (mod. Q), in quanto i relativi dati sono ora contenuti nel modello Unilav di comunicazione al Centro per l'Impiego e per quanto riguarda i lavoratori domestici, nella comunicazione telematica che avviene attraverso il sito dell'Inps con le modalità previste dalla L. 2/09. Resta comunque l'obbligo di comunicazione previsto dall' art. 7 del Testo Unico entro 48 ore alla Questura (o all'autorità di pubblica sicurezza), a cui è chiamato il datore di lavoro che fornisce anche l'alloggio allo straniero, condizione frequente nel rapporto di lavoro domestico.

L'assunzione di un cittadino extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno di lunga durata CE rilasciato da un altro Paese comunitario può essere assunto in Italia solo all'interno di un decreto flussi con quote dedicate a tale conversione.

Per assumere un lavoratore straniero residente all'estero il datore di lavoro deve innanzitutto presentare la domanda di nulla osta al lavoro secondo le modalità previste dal decreto annuale di programmazione dei flussi. La domanda può essere presentata solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di tale decreto. La disoccupazione crescente, insieme al cattivo funzionamento di un particolare meccanismo procedurale come previamente disciplinato, ha indotto il Governo a introdurre (con la Legge n.99 del 2013) nell'articolo 22 del testo unico una clausola che subordina la richiesta di nulla osta da parte del datore di lavoro alla "previa verifica, presso il Centro per l'Impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata".

DOMANDE E RISPOSTE

Chi può presentare la richiesta di nulla osta al lavoro?

La richiesta di nulla osta al lavoro può essere presentata anche nei confronti di un lavoratore straniero già presente in Italia. Tuttavia nel momento del rilascio del nulla osta al lavoro lo straniero deve in ogni caso ritornare nel proprio Paese per richiedere alla Rappresentanza diplomatica consolare il visto di ingresso per motivi di lavoro. Il ritorno in patria non è richiesto nel caso in cui l'immigrato sia in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione e ne richieda la conversione per motivi di lavoro.

È possibile assumere dall'estero, con il decreto flussi, un lavoratore extracomunitario con contratto di apprendistato?

No, non è possibile proporre questo tipo di assunzione dall'estero per un lavoratore extra-UE.

È possibile assumere dall'estero, con il decreto flussi, un lavoratore extracomunitario con contratto a progetto?

No, non è possibile assumere dall'estero un lavoratore straniero con contratto a progetto, neanche attraverso la modalità prevista per lavoro autonomo, in quanto il contratto a progetto, non è compreso tra le professionalità per le quali è consentito l'ingresso per lavoro autonomo.

È prevista una scadenza per il nulla osta al lavoro?

Sì, il nulla osta al lavoro ha una validità di sei mesi dalla data del rilascio. I nulla osta rilasciati per casi particolari, in cui è ammesso l'ingresso al di fuori dei flussi, hanno una validità di 120 giorni dalla data del rilascio.

Oltre ai documenti normalmente richiesti per l'ingresso (dichiarazione, attestazione e nulla osta), le rappresentanze diplomatiche e consolari richiedono una serie di altra documentazione variabile a seconda della tipologia di attività lavorativa autonoma che si intende esercitare in Italia. In particolare viene in ogni caso richiesta la documentazione attestante la disponibilità di un alloggio idoneo e di un reddito acquisito nel precedente esercizio finanziario nel Paese di residenza, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

È possibile svolgere attività lavorativa quando si è in attesa di primo permesso di soggiorno?

Ci sono due casi in cui si può svolgere attività lavorativa (e quindi anche iscriversi nell'elenco anagrafico del Centro per l'Impiego) mentre si è in attesa del primo permesso di soggiorno. Il primo caso è quello relativo alla richiesta di primo ingresso per lavoro in base ai flussi di ingresso. La Direttiva del Ministro dell'Interno del 20/2/2007 prevede che lo straniero che è in attesa di primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato può svolgere l'attività lavorativa per la quale è autorizzato il suo ingresso sul territorio nazionale qualora abbia sottoscritto il contratto di soggiorno e sia in possesso della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno. Il secondo caso è quello relativo a chi è in attesa di permesso di soggiorno per motivi familiari. Il 7/5/2018 il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato una circolare nella quale ha chiarito che anche i soggetti richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari possono iniziare a svolgere attività lavorativa (e dunque anche ottenere lo stato di disoccupazione), avvalendosi ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Non dimentichiamo inoltre che ai richiedenti protezione internazionale viene rilasciata un'attestazione che consente lo svolgimento di attività lavorativa dopo i 60 giorni e che costituisce permesso di soggiorno provvisorio (art. 4 c. 3 del Dlgs 142/2015).

I lavoratori stranieri che per motivi diversi (morte del datore di lavoro, assunzione di altro lavoratore per impossibilità ad attendere i lunghi tempi di attesa della procedura, ecc.) non possono prendere servizio presso il datore di lavoro che aveva avviato la pratica di ingresso, possono ottenere un permesso per attesa occupazione della durata di 1 anno. Per ottenere tale permesso il cittadino straniero dovrà allegare alla domanda del permesso per attesa occupazione una dichiarazione del responsabile dello Sportello Unico dell'Immigrazione dalla quale risulti che chi lo ha fatto arrivare in Italia non è più disponibile a portare a termine l'assunzione. Inoltre, con una circolare del 7 luglio 2006, il Ministero dell'Interno ha precisato che in caso di morte del datore di lavoro o cessazione dell'azienda, nelle more del rilascio del nulla osta al lavoro, è possibile il subentro nell'assunzione da parte di un componente della famiglia del defunto, se si tratta di lavoro domestico, o da parte della nuova azienda che a tutti gli effetti rilevi l'azienda che aveva originariamente presentato la richiesta di assunzione. Per avvalersi di tale facoltà il nuovo datore di lavoro dovrà presentare allo Sportello Unico competente una specifica richiesta, facendo riferimento all'istanza a suo tempo presentata, indicandone gli estremi e seguendo la relativa procedura prevista per l'assunzione del cittadino straniero.

Gli Sportelli Unici provvederanno alla modifica dei dati del richiedente ed alla verifica dei requisiti di legge necessari per procedere all'assunzione.

Può cambiare datore di lavoro lo straniero che è in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno?

Sì, così come è possibile iniziare a svolgere l'attività lavorativa una volta entrati in Italia ed aver sottoscritto presso lo Sportello Unico per l'immigrazione il contratto di soggiorno, analogamente è possibile cambiare successivamente datore di lavoro, anche qualora si fosse ancora in attesa di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno.

Per assumere dall'estero un collaboratore domestico (la cui procedura è analoga a quella prevista per l'assunzione degli altri lavoratori) è necessario garantire un orario di lavoro non inferiore alle 20 ore settimanali.

Per assumere un collaboratore domestico è necessario che il datore di lavoro possegga un reddito annuo, al netto dell'imposta, di importo almeno doppio rispetto all'ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere, aumentata dei connessi contributi. Il reddito minimo richiesto può risultare anche dal cumulo dei redditi del datore di lavoro con quello degli altri componenti il proprio nucleo familiare, oppure dei parenti di primo grado conviventi e non conviventi o, in mancanza, di altri soggetti tenuti legalmente all'assistenza sulla base di un'autocertificazione dei medesimi.

Nel caso di lavoratori domestici addetti all'assistenza di persone non autosufficienti (badanti), l'art. 30-bis, comma 8, del regolamento di attuazione ha precisato che le norme relative alla verifica della congruità della capacità economica del datore di lavoro non si applicano al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale intende assumere uno straniero addetto alla sua assistenza. Solo in questo caso per autorizzare l'assunzione di badanti non dovrebbero esserci prescrizioni circa la necessità di dimostrare un reddito minimo, da parte del datore di lavoro o del suo nucleo familiare. Sono considerate "non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana", le persone che non sono in grado di mangiare, espletare le funzioni biologiche, provvedere all'igiene personale, camminare, vestirsi o che necessitano di sorveglianza continuativa. Naturalmente è indispensabile che questa condizione sia documentata da un certificato medico.

È possibile occupare alle proprie dipendenze più di un collaboratore domestico extracomunitario?

Sì, a condizione che il datore di lavoro dimostri di essere in possesso della capacità reddituale necessaria. È possibile regolarizzare un collaboratore domestico straniero

già in Italia ma privo di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno non valido allo svolgimento dell'attività lavorativa? No, non è possibile sanare il rapporto di lavoro irregolarmente instaurato. Il datore di lavoro dovrà necessariamente attivare la procedura sopra descritta nell'ambito del decreto annuale di programmazione dei flussi di ingresso.

È possibile assumere come collaboratore domestico un proprio familiare?

L'unico caso in cui può configurarsi un rapporto di lavoro domestico anche tra coniugi si ha qualora il datore di lavoro ha delle menomazioni tali da renderlo non autosufficiente (ad esempio invalido di guerra civile o militare, mutilato, invalido per servizio, ecc.) o rivesta un determinato status (sacerdote, componente di comunità religiose). Al di fuori di questa eccezione, non è quindi possibile il rilascio di un nulla osta al lavoro domestico qualora il datore di lavoro richiedente risulta il coniuge del lavoratore straniero da assumere.

Quale procedura viene seguita per l'ingresso di lavoratori subordinati a carattere stagionale?

La procedura è analoga a quella prevista per l'ingresso di lavoratori subordinati. Anche in tal caso la domanda va presentata dopo la pubblicazione annuale del decreto di programmazione dei flussi di ingresso (o degli ulteriori decreti che potrebbero essere emanati durante l'anno per far fronte alle esigenze del settore). Le richieste di nulla osta di lavoro stagionale possono essere presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati. Una circolare congiunta del Ministero Interno e Lavoro (n. 3965/10) ha stabilito che la comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego va effettuata entro 48 ore dalla data indicata sul contratto di soggiorno sottoscritto allo Sportello Unico.

L'ingresso per lavoro stagionale è consentito a tutti gli stranieri a prescindere dallo Stato di provenienza?

No, normalmente i decreti flussi definiscono da quali Paesi possono fare ingresso lavoratori subordinati a carattere stagionale. Possono, inoltre, entrare in Italia per lavoro stagionale i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nei tre anni precedenti.

Cosa si intende per richiesta cumulativa di lavoratori stagionali?

Più datori di lavoro che intendono impiegare lo stesso lavoratore possono presentare contestualmente richiesta cumulativa di nulla osta al lavoro, sempre nel rispetto del periodo massimo di lavoro previsto per la stagione (nove mesi). In tal caso verrà rilasciato un unico nulla osta al lavoro che verrà consegnato a ciascuno dei datori di lavoro. Il lavoratore straniero stagionale potrà quindi svolgere nella stagione più lavori successivi nei limiti minimi e massimi previsti per il lavoro stagionale.

È possibile per il lavoratore stagionale cambiare datore di lavoro?

Sì, anche nel caso in cui non vi sia stata una richiesta cumulativa è possibile, nell'ambito del periodo di validità del permesso di soggiorno, a richiesta di datori di lavoro diversi ottenere il rilascio di ulteriori nulla osta al lavoro stagionale. Nell'arco massimo dei nove mesi è, in pratica, possibile variare il datore di lavoro purché si resti sempre nell'ambito del lavoro stagionale. Il lavoratore potrebbe, ad esempio passare dall'impiego presso un'impresa agricola a quello presso un'azienda alberghiera e poi ancora a quello presso altra azienda agricola di diverso tipo. In nessun caso tuttavia il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale può essere rinnovato. Salvo i casi in cui è possibile la conversione, pertanto, il lavoratore straniero dovrà alla scadenza di tale permesso di soggiorno rientrare necessariamente in patria.

È prevista una corsia preferenziale per gli stranieri che hanno già svolto attività lavorativa stagionale in Italia?

Sì, i lavoratori stranieri che hanno già svolto l'anno precedente un lavoro stagionale in Italia e che rispettando le condizioni indicate sono rientrati nel Paese di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno, hanno, l'anno successivo, diritto di precedenza sugli altri lavoratori stranieri L'ACCESSO AL LAVORO DEGLI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI – maggio 2020 del loro stesso Paese che non abbiamo mai fatto ingresso in Italia per motivi di lavoro. Tale diritto di precedenza può essere fatto valere presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito delle medesime richieste cumulative, o anche nell'ambito delle richieste senza indicazione nominativa.

Che cos'è il permesso pluriennale per lavoro stagionale?

Dopo il secondo permesso di soggiorno per lavoro stagionale, il datore di lavoro può richiedere allo Sportello Unico per l'immigrazione, in favore del lavoratore straniero, anche il rilascio di un nullaosta al lavoro stagionale pluriennale. La richiesta di nulla

osta al lavoro pluriennale (valido per un periodo massimo di 3 anni) può essere fatta dal datore di lavoro a favore di un lavoratore che ha prestato per due anni di seguito lavoro stagionale. Anche il rilascio di tale nulla osta avviene nei limiti delle quote di ingresso annualmente stabilite per lavoro stagionale.

Vi sono casi in cui l'ingresso per lavoro di un cittadino extra-UE residente all'estero avviene con modalità diverse da quelle previste dai flussi di ingresso annualmente stabiliti?

Sì, all'art. 27 del Testo Unico sull'immigrazione sono elencate una serie di categorie di lavoratori stranieri per le quali vi sono modalità specifiche per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato (cd. ingressi fuori quota):

a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia o di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, o dirigenti di società italiane o di altro Stato dell'Unione Europea con sede principale in Italia;

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;

c) professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;

d) traduttori e interpreti;

e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del lavoro domestico;

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrino nell'ambito del lavoro subordinato.

g) lavoratori dipendenti di organizzazioni o imprese italiane o straniere operanti in Italia con proprie sedi, rappresentanze o filiali, chiamati ad adempiere funzioni o compiti specifici per un periodo limitato;

h) lavoratori marittimi componenti l'equipaggio delle navi con bandiera italiana e dipendenti da società straniere appaltatrici dell'armatore, chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera;

i) lavoratori dipendenti da datori di lavoro residenti o aventi sede all'estero, provvisoriamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti, per l'effettuazione di lavori oggetto di

relativo contratto di appalto stipulato tra il datore di lavoro residente (o avente sede) all'estero e la persona o organizzazione residente (o avente sede) in Italia;

l-m-n-o) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero; personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento o da enti teatrali o cinematografici o imprese radiofoniche o televisive, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

p) lavoratori sportivi professionisti destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane;

q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, o da emittenti radiofoniche o televisive straniere;

r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, devono svolgere in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari"; Se si tratta di persone collocate "alla pari" al di fuori di programmi di scambio o di mobilità di giovani, il nulla osta al lavoro non può avere durata superiore a tre mesi.

Il nulla osta va richiesto allo Sportello Unico, attraverso la compilazione del modulo N. La richiesta va presentata:

- da un'Azienda o Ente, in caso di assunzione di lavoratori per lo svolgimento in Italia di attività di ricerca o di lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambio;
- da una persona fisica italiana o straniera regolarmente soggiornante non esercente attività imprenditoriale in caso di svolgimento di attività di lavoro "alla pari". In tal caso, secondo quanto stabilito dall'Accordo del Consiglio d'Europa sul collocamento alla pari del 24.11.1969, le parti devono concordare per iscritto, preferibilmente prima che l'au pair lasci il proprio Paese, i reciproci diritti e doveri. Copia di tale contratto dovrà essere prodotta, su richiesta, allo Sportello Unico, che ne valuterà la regolarità ai fini del rilascio del nulla-osta.

Nel caso di stranieri che giungano in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia, il nulla osta al lavoro può essere rilasciato dallo Sportello Unico successivamente all'ingresso del cittadino extra-Ue nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi e per non più di 3 mesi con lo stesso datore di lavoro. I Paesi con i quali sono stati sottoscritti accordi per vacanze lavoro sono, attualmente, l'Australia, il Canada e la Nuova Zelanda.

r-bis) infermieri assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private. Deve trattarsi

di infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della Salute. La procedura di riconoscimento del titolo (analiticamente descritta nella circolare 12 aprile 2000 del Ministero della Salute) deve essere attivata dallo stesso datore di lavoro interessato all'assunzione dall'estero o dal diretto interessato nel caso abbia già un regolare soggiorno in Italia. Al fine del riconoscimento viene valutato non solo il diploma posseduto, ma anche il curriculum di studi, in quanto oltre al titolo dovrà essere tradotto e legalizzato presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana anche l'intero programma di studi, con indicazione del monte ore di ciascuna materia, per ogni anno di corso. Ottenuto il riconoscimento del titolo, il percorso si conclude con l'iscrizione all'Albo professionale, previa verifica, a cura del competente ordine professionale, della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia. Il nulla osta lavoro va richiesto allo Sportello Unico sull'immigrazione, attraverso la compilazione del modello O dal datore di lavoro.

Soggetti legittimati all'assunzione sono:

- le strutture sanitarie sia pubbliche che private;
- le agenzie di somministrazione di lavoro (ex società di fornitura di lavoro temporaneo);
- le società cooperative, qualora gestiscano direttamente l'intera struttura sanitaria o un reparto o un servizio della medesima.

Si possono rinnovare i permessi di soggiorno rilasciati al di fuori delle quote?

Il nulla osta al lavoro ed il relativo permesso di soggiorno rilasciati al di fuori delle quote possono essere prorogati o rinnovati, previa presentazione da parte del richiedente della certificazione comprovante il regolare assolvimento dell'obbligo contributivo. Le domande dirette ad ottenere la proroga od il rinnovo devono essere inoltrate allo Sportello Unico, il quale accertata l'esistenza dei presupposti di accoglibilità provvederà a rilasciare il provvedimento di proroga o rinnovo. La proroga o il rinnovo sono possibili per un periodo non superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e non possono comunque superare il termine di due anni.

Un permesso di soggiorno rilasciato al di fuori delle quote consente l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro?

Sì, il nuovo art. 40 del regolamento di attuazione, in alcuni casi, ammette la possibilità di instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica d'assunzione

coincida con quella per cui sono stati autorizzati l'assunzione e l'ingresso originari. Tali possibilità è concessa ai lavoratori che hanno ottenuto un permesso di soggiorno al di fuori delle quote in quanto traduttori o interpreti, collaboratori familiari o infermieri. Per tali lavoratori è quindi possibile cambiare datore di lavoro, purché si resti nello stesso ambito lavorativo o professionale.

Il decreto legislativo del 28 giugno 2012 n. 108 ha introdotto un nuovo permesso di soggiorno, anche denominato "carta blu UE", per la dicitura che lo caratterizza. Il decreto ha recepito la direttiva europea 2009/50/CE, in attuazione delle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati. A seguito del decreto, sono stati introdotti due nuovi articoli nel T.U. (gli articoli 27quater e 9ter). Il Ministero dell'interno, con la circolare n. 5209 del 3/8/2012, ha poi ulteriormente specificato le procedure necessarie all'ingresso ed al soggiorno degli interessati e dei loro familiari, nonché relative al rilascio della carta blu.

LA CARTA BLU UE

Possono richiederla i lavoratori extracomunitari altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica, e che possono quindi fare ingresso o soggiornare in Italia al di fuori delle quote stabilite dal decreto flussi. Le qualifiche professionali, devono essere certificate da idonei titoli di studio e attestati di qualifica professionale aventi tutti i requisiti per il valido riconoscimento in Italia.

Come va richiesta?

La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati è presentata dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, avvalendosi esclusivamente del sistema informatizzato (tramite il sito www.interno.gov.it). Il modulo di richiesta è il Modulo BC. Per poterlo inviare telematicamente, è necessario aver indicato tutti i dati obbligatori richiesti – tra i quali il contratto di lavoro o la proposta di lavoro vincolante, il titolo di istruzione e la relativa qualifica superiore, l'importo annuale lordo. Per effetto della Circolare 5 maggio 2015 emanata dal ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, per i datori di lavoro è prevista la possibilità di sostituire la richiesta di nulla osta con una comunicazione, indirizzata allo Sportello Unico per l'Immigrazione, della proposta di contratto di soggiorno. Tale procedura così semplificata può essere attivata solo per quei datori di lavoro che abbiano sottoscritto con il ministero dell'Interno, d'intesa con il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un apposito Protocollo d'Intesa, nel quale si impegnano a garantire la sussistenza dei requisiti previsti. La retribuzione

lorda dello straniero non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Inoltre, lo straniero deve essere in possesso del titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, dopo un percorso formativo di almeno 3 anni, concluso con il conseguimento di una qualifica professionale superiore nonché, in caso di professioni regolamentate, degli specifici requisiti previsti per il loro esercizio. Gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, accedono alla procedura di rilascio del nulla osta al lavoro a prescindere dal requisito dell'effettiva residenza all'estero. Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni.

Che durata ha?

Ha durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, mentre se il rapporto è a tempo determinato, ha una durata superiore di 3 mesi rispetto alla scadenza del rapporto di lavoro.

Il titolare di Carta Blu può cambiare datore di lavoro?

Sì, è possibile cambiare datore di lavoro nel corso dei primi due anni, mantenendo però inalterata l'attività lavorativa. I cambiamenti del datore di lavoro sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro o dell'offerta vincolante, il parere della Direzione territoriale competente si intende acquisito.

Lo straniero in possesso di una Carta blu rilasciata da altro Stato UE può lavorare in Italia?

Lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da altro Stato membro, dopo 18 mesi di soggiorno legale, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto al fine di esercitare un'attività lavorativa. Il datore di lavoro, entro un mese dall'ingresso dello straniero, presenta la domanda di nulla osta al lavoro con la procedura sopra indicata. La domanda di nulla osta al lavoro può essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro.

Il titolare di Carta blu UE può ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo?

Sì, a condizione che abbia soggiornato legalmente ed ininterrottamente per 5 anni

nel territorio dell'Unione in forza di una carta blu UE e sua in possesso, in Italia, da almeno 2 anni, di un permesso di soggiorno in formato elettronico, recante la dicitura carta blu UE. Ai familiari dello straniero titolare di carta blu UE e dello status di soggiornante di lungo periodo è rilasciato un permesso di soggiorno biennale per motivi di famiglia. Ai familiari è, infatti, rilasciato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo qualora dimostrino di essere in possesso dei requisiti richiesti ed abbiano soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione di cui gli ultimi due in Italia. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Ministero dell'Interno nell'apposita sezione dedicata.

IL PERMESSO DI SOGGIORNO

LE PROCEDURE PER OTTENERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO

Le procedure per ottenere il permesso di soggiorno variano secondo le modalità di ingresso in Italia, il paese di origine dello straniero, gli accordi bilaterali tra i paesi e gli accordi europei. L'ingresso legale apre la strada per un permesso di soggiorno e per la residenza. Solo nel caso dei rifugiati e dei richiedenti asilo si apre la strada per un permesso di soggiorno anche di fronte ad un ingresso irregolare.

I parenti con diritto al ricongiungimento familiare dopo di un ingresso regolare in Italia, p.e. ingresso per motivo turistico, entro un anno possono fare domanda di coesione familiare, utilizzando le stesse procedure del ricongiungimento familiare.

Gli ingressi regolari sono senza un visto specifico solo per i paesi che hanno degli accordi bilaterali e questi cittadini possono restare in Italia fino a 90 giorni, dimostrando un alloggio, fonte di sostentamento e assicurazione sanitaria. Sempre per motivo turistico possono entrare tutti gli altri stranieri fino a 90 giorni con un visto specifico. Questo è il caso dei cittadini non comunitari.

I cittadini comunitari invece, possono entrare in Italia senza un visto e restare fino a 90 giorni per motivo turistico, studio o visita familiare. Se vogliono restare più a lungo dovranno avere un lavoro o essere parente in primo grado di un cittadino residente.

Per i cittadini non comunitari i visti di ingresso sono per: studio, studi religiosi, visita familiare, ricongiungimento familiare, turismo, cure mediche, lavoro subordinato, lavoro subordinato stagionale, lavoro autonomo, carta blu, affari, culto.

Tutti questi visti di ingresso prevedono un permesso di soggiorno, ad eccezione dei visti di breve durata (fino a 90 giorni)

Prima di ottenere il permesso di soggiorno bisogna sottoscrivere l'accordo di integrazione presso lo Sportello Unico Immigrazione, che coordinerà un appuntamento presso l'ufficio stranieri della Questura di Roma, dove si farà la fotosegnalazione e sarà consegnato il permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno dipende dal tipo di visto con il quale si entra in Italia. Ci sono molti casi particolari, p.e. si può entrare in Italia con un visto turistico poi sposarsi in Italia e trasformare il soggiorno per motivi di famiglia; un discendente di cittadino italiano può entrare con un visto turistico e poi presentando la documentazione al comune di riferimento potrà ottenere un permesso di soggiorno in attesa cittadinanza. Altri casi particolari sono quelli dei parenti di cittadini che entrano per cure mediche, oppure i cittadini stranieri genitori di minori che hanno bisogno di cure specifiche o che

semplicemente seguono un percorso di integrazione, in questo caso c'è bisogno di una sentenza del tribunale tutelare.

Inoltre la legge sull'immigrazione prevede la possibilità di trasformare il permesso di soggiorno e la conversione dello stesso in circostanze particolari, p.e. il permesso di soggiorno per motivo di studio concede la possibilità di lavorare 1040 ore all'anno, alla fine degli studi si può rinnovare il permesso di soggiorno per motivo di lavoro.

LE PROCEDURE PER IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Il ricongiungimento familiare è uno strumento essenziale per permettere la vita familiare, in quanto contribuisce a creare una stabilità socio culturale che facilita l'integrazione nella società, permettendo l'unità familiare.

Il diritto all'unità familiare e l'istituto del ricongiungimento sono disciplinati nel Titolo IV del Testo Unico sull'immigrazione rubricato "Diritto all'unità", in particolare negli art. 28 e art 29.

Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;

b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;

d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.

Lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.

Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno

sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

È consentito l'ingresso al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito.

È consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito.

Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa.

La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata dalla documentazione richiesta, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente del luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta.

L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta.

Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.

Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.

La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:

a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;

b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea.

LE PROCEDURE PER OTTENERE LA CITTADINANZA ITALIANA

La legge n.91 del 5 febbraio 1992 è la normativa vigente per la acquisizione della cittadinanza italiana. Il testo originale è stato modificato negli anni, per questo motivo bisogna fare riferimento a diversi testi per capire bene la procedura e la modalità di presentazione della domanda di cittadinanza.

Le ultime modifiche sono state introdotte dal D.L.113 del 2018, le nuove disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza, modificando e integrando la legge 91/1992.

In primo luogo, l'articolo 14 del decreto legge ha abrogato la disposizione che preclude il rigetto dell'istanza di cittadinanza per matrimonio, decorsi due anni dall'istanza. La norma abrogata, in pratica, assegnava all'amministrazione pubblica un termine perentorio di due anni per pronunciarsi sulla istanza di cittadinanza, con la precisazione che, una volta decorso tale termine, restava preclusa all'Amministrazione l'emanazione del decreto di rigetto della domanda, venendo ad operare una sorta di silenzio assenso sulla relativa istanza dello straniero coniugato con un cittadino italiano, atteso che per effetto dell'inutile decorso del termine l'amministrazione perdeva il potere di negare la cittadinanza. Parallelamente, è stato esteso da ventiquattro a quarantotto mesi il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per beneficio di legge (c.d. naturalizzazione).

Inoltre, si innalza da 200 a 250 euro l'importo del contributo richiesto dalla legge per gli atti relativi alla cittadinanza. Da ultimo, il decreto introduce nell'ordinamento un'ipotesi di revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per alcuni gravi delitti (terrorismo, eversione dell'ordine costituzionale, ricostituzione di associazioni sovversive, partecipazione a banda armata, assistenza ad associazioni sovversive o con finalità di terrorismo). Tale misura può essere disposta solo nei confronti dei cittadini che abbiano acquistato lo *status civitatis* per matrimonio, ovvero per concessione, ovvero per residenza legale fino alla maggiore età. La revoca è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Nel corso delle ultime legislature è stato dedicato ampio spazio all'esame delle proposte di riforma della legge sulla cittadinanza, senza tuttavia giungere all'approvazione di un testo definitivo. La legge sulla cittadinanza italiana è basata attualmente sul principio dello *ius sanguinis*, in base al quale acquista di diritto la cittadinanza alla nascita colui che sia nato da madre o padre cittadini italiani (legge 5 febbraio 1992, n. 91). Mentre il diritto alla cittadinanza per *ius soli* - in virtù del quale l'acquisizione della cittadinanza di un dato paese è conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul suo territorio - è garantito solamente in alcune situazioni particolari, caratterizzate dalla impossibilità

per il bambino di avere alcuna cittadinanza a causa di filiazione da parte di genitori privi di cittadinanza (apolidi) o ignoti, ovvero in presenza di norme del Paese di provenienza che impedisce l'acquisizione della cittadinanza dei genitori.

A fronte dell'incremento del numero di richieste di cittadinanza, negli ultimi anni il Parlamento ha approvato singoli interventi di modifica della normativa vigente tesi a snellire le relative procedure.

Per quanto riguarda gli interventi normativi, si è previsto che, ai fini dell'acquisizione della cittadinanza dello straniero nato in Italia a seguito di residenza legale ininterrotta fino alla maggiore età (art. 4, co. 2, L. 91/1992), non sono più imputabili all'interessato eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione (art. 33 del D.L. n. 69/2013). Inoltre, è stato introdotto l'obbligo per gli ufficiali di stato civile di comunicare all'interessato, al compimento del diciottesimo anno di età, la possibilità di esercitare il diritto di chiedere la cittadinanza entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.

Sotto un diverso profilo, per favorire l'integrazione dei minori privi di cittadinanza, la L. n. 12/2016 ha consentito ai minorenni stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dall'età di 10 anni, il tesseramento presso società sportive delle federazioni nazionali con le stesse procedure previste per i cittadini italiani. Il tesseramento resta valido anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana. Tale previsione è stata, poi, ampliata dalla L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018: art. 1, co. 369), che ha disposto che tale tesseramento è possibile anche ove i minori non siano in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe della scuola italiana. Il Parlamento ha ratificato il trattato di adesione dell'Italia alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961 (L. 162/2015).

La presentazione della richiesta di cittadinanza italiana si fa on line www.interno.it con lo Spid e si devono rispettare tutti i requisiti. Tra questi requisiti molto importanti sono quelli relativi alla presentazione dei documenti prodotti nel paese di nascita e quelli di abituale residenza e la loro legalizzazione, nel rispetto degli accordi internazionali.

L'Italia ha aderito alla Convenzione dell'Aja per la legalizzazione dei documenti esteri, questo facilita molto i cittadini dei paesi che hanno sottoscritto la stessa convenzione. Inoltre, ci sono anche altri accordi con i paesi dell'Unione Europea per la produzione di documenti plurilingue, ed in questo caso con c'è bisogno della traduzione dei documenti.

Il reddito è fondamentale per chi fa la domanda per residenza, partendo da una base di 8.400 euro per una persona sola che poi aumenta se ha familiari a carico. Il reddito poi viene controllato attraverso la dichiarazione del reddito.

Fondamentale la continuità della residenza che viene verificata attraverso il certificato storico anagrafico.

Gli stranieri accedono alla cittadinanza italiana per residenza con la dimostrazione di 10 anni continuativi, mentre chi ha il riconoscimento di rifugiato politico o apolide accede dopo 5 anni di residenza e i cittadini comunitari dopo 4 anni di residenza.

DOMANDE E RISPOSTE

A chi si richiede il permesso di soggiorno?

A seconda della tipologia di permesso la richiesta va presentata o attraverso le Poste Italiane o attraverso gli Uffici Immigrazione delle Questure. Maggiori informazioni si possono avere consultando il sito: http://www.portaleimmigrazione.it.

Qual è la durata del permesso di soggiorno per motivi di lavoro?

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno. La durata di tale permesso è quindi quella prevista dal contratto di soggiorno e non può, comunque, superare: - la durata complessiva di nove mesi, in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale; - la durata di un anno in caso di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato; - la durata di due anni in caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro autonomo non può avere una durata superiore ai due anni.

Esiste un termine previsto dalla Legge entro il quale la Questura deve rilasciare il permesso di soggiorno?

Ai sensi dell'articolo 5, comma 9 del Testo Unico sull'Immigrazione, così come modificato dal Dlgs 4/3/2014 n. 40, il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro 60 giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda. Si tratta, però, di un termine non perentorio e, quindi, se per motivi organizzativi la Questura non è in grado di rilasciare il permesso di soggiorno entro il tempo prescritto, non è prevista alcuna sanzione né a ciò consegue alcun effetto automatico.

Che possibilità offre il permesso di lavoro per studio o formazione?

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio o formazione consente, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di attuazione, l'esercizio di un'attività lavorativa subordinata part-time per un tempo non superiore alle 20 ore settimanali ed entro il limite annuale di 1040 ore. Non esistono limitazioni riguardo al tipo di contratto (tempo determinato, indeterminato, collaborazione occasionale ecc.). Il permesso di soggiorno per studio può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, nell'ambito delle quote specificamente stabilite dal decreto flussi. Il ministero del Lavoro ha inoltre chiarito, attraverso la circolare 23/2006 che il contratto a progetto può consentire la conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro autonomo. La verifica della disponibilità delle quote non è però necessaria se lo straniero è maggiorenne o abbia conseguito in Italia: un Diploma di specializzazione (minimo 2 anni), un dottorato di ricerca (minimo 3 anni), un Master universitario di primo o secondo livello, un Diploma di perfezionamento. La L. 9/8/2013 n. 99 ha modificato l'art 22 c.11 bis del Testo Unico consentendo allo straniero che abbia conseguito in Italia una laurea triennale o specialistica (come già previsto in caso di dottorato di ricerca o master di secondo livello) alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, di iscriversi ai Centri per l'Impiego, per un periodo non superiore a dodici mesi, e nel caso in cui trovi lavoro, chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Anche nel caso di laurea triennale non è quindi più necessaria la disponibilità di quote.

I richiedenti asilo possono svolgere attività lavorativa?

Ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. n. 142/2015, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo consente al richiedente protezione internazionale di espletare attività lavorativa decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di protezione laddove il relativo procedimento non si sia concluso ed il ritardo non sia ascrivibile al richiedente. Normalmente in questi casi viene rilasciata un'attestazione che costituisce permesso di soggiorno provvisorio (art. 4 c.3 del Dlgs 142/2015). Con la comunicazione 8 del 26 luglio 2016 dell'Agenzia delle Entrate ha previsto l'attribuzione di un codice fiscale numerico provvisorio ai richiedenti protezione internazionale. Il codice fiscale numerico consente sia di iscriversi come disoccupati così come di instaurare un rapporto di lavoro.

Che tipo di permesso di soggiorno può ottenere un richiedente asilo?

In seguito all'esame della richiesta si possono avere situazioni diverse. In caso di esito negativo dell'esame innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, cosa che accade frequentemente al richiedente verrà

consegnato un provvedimento di diniego della domanda di protezione con indicati i mezzi di impugnazione. Nel caso di impugnazione in attesa della decisione del Tribunale il richiedente può svolgere attività lavorativa come ribadito dalla nota del Ministero dell'Interno del 13 luglio 2010. Nel caso di accoglimento della richiesta, le tipologie di permesso di soggiorno che vengono rilasciate sono le seguenti:

- motivi umanitari (per i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del DL 4/10/2018 (Decreto Sicurezza)
- asilo politico o protezione internazionale
- richiesta asilo o protezione internazionale
- apolidia
- protezione sussidiaria
- casi speciali (durata 1 anno)
- calamità (durata di 6 mesi rinnovabile di altri 6 mesi)

Si tratta di permessi che offrono tutele e diritti diversi, ma in ogni caso consentono lo svolgimento di attività lavorativa. Vi è la possibilità che venga rilasciato anche un permesso per cure mediche viene rilasciato agli stranieri in grado di dimostrare il loro stato di salute di eccezionale gravità tale che un rimpatrio comporterebbe un serio rischio di compromettere la salute stessa per il quale la normativa non precisa se consenta l'attività lavorativa. Con il Decreto n. 130 del 2020, art. 1, co 1, lettera b, la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è possibile per i seguenti permessi si soggiorno:

- Per protezione speciale;
- Per calamità;
- Per residenza elettiva straniero (titolare di una pensione percepita in Italia);
- Per acquisto della cittadinanza (o dello stato di apolide);
- Per attività sportiva;
- Per lavoro di tipo artistico;
- Per motivi religiosi;
- Per assistenza minori;
- Per cure mediche dovute a gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie.

Che cos' è il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo?

È il documento che - ai sensi del Dlgs n. 30 del 6/2/2007 - ha sostituito la carta di soggiorno e assicura allo straniero una maggiore stabilità del soggiorno, riconoscendogli una condizione di sostanziale semi cittadinanza. Tale documento ha, infatti, una validità a tempo indeterminato e consente l'esercizio di qualunque attività lavorativa, salvo i casi di attività espressamente riservate ai cittadini italiani, attribuisce il diritto di partecipare alla vita collettiva e sociale del luogo di residenza e di accedere a tutti gli altri diritti propri della cittadinanza. Il titolare del documento non può essere espulso, se non per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Chi può richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo?

Può richiederne il rilascio (in base all'art. 9 TU Immigrazione) lo straniero in possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità, a condizione che dimostri la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e superi il previsto test di lingua italiana (di livello B2) e abbia un alloggio idoneo. Sono esclusi gli stranieri che: a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale; b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di un decisione su tale richiesta; c) hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione su tale richiesta; d) sono titolari di un permesso di breve durata e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1963 delle relazioni consolari, della convenzione del 1969 sulle missioni speciali o della convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale. Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi, che non possono convertire il loro permesso in permesso per motivi di lavoro, possono dunque chiedere, se in possesso dei requisiti prima indicati, il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo si richiede utilizzando l'apposito kit disponibile presso tutti gli uffici postali, i Patronati ed i Comuni abilitati. Tutte le informazioni sulla nuova procedura e sui documenti da allegare ai moduli sono disponibili sul sito: http://www.portaleimmigrazione.it/.

Quando va richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno?

Il rinnovo del permesso di soggiorno va richiesto dallo straniero al Questore della provincia in cui dimora almeno 60 giorni prima della scadenza (art. 5 c.4, del Testo Unico sull'Immigrazione così come modificato dalla L. 15/7/2009). La durata del

permesso rinnovato non può superare quella stabilita dal primo rilascio.

Cosa succede se il rinnovo non viene richiesto entro i termini previsti dalla legge? È possibile avanzare richiesta di rinnovo quando il permesso di soggiorno è già scaduto?

Il termine indicato dall'art. 5, comma 4, del Testo Unico sull'Immigrazione per chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno è un termine ordinatorio, ovvero meramente indicativo, per la cui inosservanza non è prevista un'immediata sanzione. Non vi è, infatti, alcuna previsione in base alla quale se il lavoratore non chiede entro detto termine il rinnovo del permesso di soggiorno non potrà più richiederlo, né è prevista alcuna altra sanzione. Al contrario, l'art. 13, comma 2, lett. b) del Testo Unico sull'Immigrazione in materia di espulsione considera come irregolare lo straniero privo di permesso di soggiorno o con permesso scaduto da più di 60 giorni, senza che ne sia stato richiesto il rinnovo. In realtà, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 20 maggio 2003, n. 7892) anche una domanda di rinnovo spontaneamente presentata oltre il termine di 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno non può essere rigettata per la semplice tardività nella presentazione della domanda, ritardo che potrà solo costituire un indice rilevatore nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui versa l'interessato. In pratica la domanda tardiva potrà essere rigettata non a causa del mero ritardo nella presentazione della stessa, ma perché mancano o sono venuti a mancare i requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale. Quanto sopra detto non significa che l'infruttuoso decorso del termine di tolleranza di 60 giorni sia privo di effetti, in quanto consente pur sempre l'avvio d'ufficio della procedura di espulsione nei confronti dello straniero che non abbia presentato domanda di rinnovo.

È possibile assumere regolarmente un cittadino extracomunitario in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro scaduto e per il quale non è stato chiesto il rinnovo?

No, l'art. 13 del Testo Unico sull'Immigrazione prevede la possibilità dell'espulsione nei confronti di uno straniero in possesso di un permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni e per il quale non è stato richiesto il rinnovo. Il datore di lavoro che assume alle proprie dipendenze uno straniero con permesso di soggiorno scaduto da oltre 60 giorni e per cui non è stato richiesto il rinnovo, commette il reato previsto dall'art. 22, comma 12 del Testo Unico sull'Immigrazione.

È possibile nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno cambiare datore di lavoro?

Sì, è perfettamente lecito nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno instaurare un nuovo contratto di lavoro. Il Testo Unico sull'Immigrazione prevede, infatti, all'art. 22 la possibilità durante la fase del rinnovo del permesso di soggiorno sia di proseguire il rapporto di lavoro già instaurato, sia di instaurare un nuovo rapporto di lavoro presso un diverso datore di lavoro. La correttezza di tale interpretazione è stata avallata dalla direttiva del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2006 ed è stata ulteriormente ribadita dal comma 9 bis dell'art. 5 del Testo Unico introdotto dalla Manovra Monti del dicembre 2011.

Qual è il valore del cedolino che viene rilasciato una volta chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno?

Il Ministero dell'Interno con la direttiva del 5 agosto 2006 diretta a garantire i diritti dello straniero che abbia in corso il rinnovo del permesso di soggiorno, ha chiarito che per tutto il periodo necessario all'Amministrazione per portare a termine le procedure di rinnovo, lo straniero può contare sulla piena legittimità del soggiorno e continuare a godere dei diritti connessi al possesso del permesso stesso, purché ricorrano le seguenti condizioni: - la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso; - sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo; - sia stata rilasciata dall'ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo. Gli effetti dei diritti esercitati nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso stesso. Alla luce di tali disposizioni è, pertanto, ad esempio pienamente legittimo nelle more del rinnovo, iscriversi al Sss, rinnovare la Carta d'Identità scaduta, fare un cambio di residenza o godere delle prestazioni previdenziali. In tale fase il lavoratore straniero potrà inoltre, del tutto legittimamente, sia proseguire il rapporto di lavoro in corso sia instaurare un nuovo rapporto di lavoro. Quando detto è stato ribadito dal comma 9 bis dell'art. 5 del Testo Unico introdotto dalla Manovra Monti del dicembre 2011.

È possibile per un operatore del Centro per l'Impiego o per un eventuale datore di lavoro verificare lo stato dell'eventuale pratica di rinnovo in modo da essere sicuri che non vi siano stati provvedimenti di diniego soprattutto in caso di procedure di rinnovo che si protraggono per tempi lunghi?

Sì, è possibile verificare lo stato di ogni singola pratica di rinnovo collegandosi al sito

della Polizia di Stato (http://questure.poliziadistato.it/stranieri/) e inserendo il numero dell'assicurata o della pratica.

Lo straniero deve necessariamente stabilire la propria residenza in Italia al fine di ottenere il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno?

Per ottenere il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno non è necessaria la residenza in Italia, essendo sufficiente allegare alla domanda un'autocertificazione del proprio domicilio abituale, ovvero il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi.

In quali casi può essere rinnovato un permesso di soggiorno per studio?

Il Ministero dell'Interno è intervenuto con circ del 22/2/2011 n. 400 per precisare i casi in cui uno studente extracomunitario, in possesso si permesso di soggiorno per studio può rinnovare il suo permesso. Innanzitutto, lo straniero che abbia fatto ingresso in Italia per frequentare un corso singolo di studi (non universitario), non può ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per studio qualora, terminato il corso singolo, decida successivamente di iscriversi ad un ulteriore corso singolo. La possibilità di rinnovare il permesso per studio è, infatti, consentita solo al cittadino straniero che, iscritto ad un determinato corso di laurea, decida successivamente di cambiare facoltà. Il corso singolo invece, non è riconducibile ad un corso di laurea. Qualora lo straniero, che abbia frequentato un corso singolo, decida poi di iscriversi ad un corso di laurea, potrà rinnovare il permesso di soggiorno solo a condizione che il corso di laurea prescelto sia attinente o consequenziale al corso singolo. L'attinenza o la consequenzialità dovranno essere dimostrate dallo studente straniero mediante certificazione rilasciata dall'Ateneo. Stesso discorso vale anche per gli studenti stranieri che, ottenuta la laurea, vogliano frequentare corsi singoli necessari per l'accesso ai diversi corsi di formazione post lauream quali scuole di specializzazione, master e dottorati di ricerca. Anche in questo caso, infatti, sarà possibile ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno purché le autorità accademiche nazionali certifichino la correlazione tra il corso singolo ed il percorso di studi effettuato. Il Dlgs 71 dell'11 maggio 2018 ha inserito nel Testo Unico per l'Immigrazione un nuovo articolo, il 39 bis-1, il quale prevede per lo straniero che abbia conseguito in Italia un titolo di studio di istruzione post-diploma, la possibilità di ottenere alla scadenza del proprio permesso per studio, un permesso di soggiorno al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa "coerente con il percorso formativo completato". Tale permesso può essere richiesto da coloro che abbiano conseguito in Italia uno dei seguenti titoli di studio: dottorato o master universitario; laurea triennale o laurea specialistica, diploma

accademico di primo livello o ii secondo livello.

Cosa succede se il lavoratore straniero entrato in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro perde il posto di lavoro?

La risoluzione del contratto di lavoro non priva il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero che intende far risultare lo stato di disoccupazione deve presentarsi al Centro per l'Impiego non oltre 40 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può infatti essere iscritto nelle liste di mobilità o nell'elenco anagrafico tenuti dal Centro per l'Impiego per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a 1 anno. Se nel frattempo il permesso di soggiorno è scaduto e lo straniero non è in possesso di un nuovo contratto di soggiorno, la Questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino a 1 anni dalla data di iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico. Se lo straniero non è stato iscritto in tali liste la Questura non può procedere al rinnovo del permesso di soggiorno. Se lo straniero trova un nuovo datore di lavoro, potrà richiedere la conversione del permesso di soggiorno per attesa occupazione in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Per ottenere il riconoscimento dello stato di disoccupazione occorre essere residenti in Italia?

Sì, l'art. 11, comma 1, lett. c del Dlgs 150/2015 prevede che il requisito della residenza in Italia sia necessario per accedere ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro. Nel caso dei richiedenti protezione internazionale che non abbiano ancora la residenza in Italia, la circolare Anpal n. 6202 del 23/5/2018 ha chiarito che il requisito della residenza può essere equiparato al luogo di dimora abituale.

Può un cittadino extracomunitario accedere all'impiego pubblico?

In questi anni si è molto dibattuto sulla possibilità per l'immigrato extracomunitario di accedere all'impiego pubblico. Le risposte non sono state univoche. La Legge 6 agosto 2013, n. 97 ha previsto la possibilità di partecipare ai concorsi pubblici per i cittadini extracomunitari a condizione che siano titolari di un permesso e per soggiornanti di lungo periodo (la cosiddetta carta di soggiorno), dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. Criteri questi che si applicano anche alle selezioni di cui all'art. 16 L.56/87. La possibilità è riservata a posti che non implicano esercizio diretto o

indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale".

Un cittadino extracomunitario residente in Italia con regolare permesso di soggiorno può soggiornare in un altro Paese europeo?

I cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno (della durata di 1 o 2 anni) in corso di validità rilasciato dall'Italia, possono recarsi nei Paesi Schengen per un soggiorno di breve durata, per un periodo non superiore a tre mesi. Gli accordi Schengen, infatti, prevedono che, il cittadino straniero titolare di passaporto e permesso di soggiorno in corso di validità può circolare liberamente e trascorrere una breve vacanza nei seguenti Paesi, che costituiscono lo spazio Schengen: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria. Alla scadenza dei 3 mesi, il cittadino straniero deve rientrare regolarmente in Italia.

La possibilità di soggiornare nei Paesi Schengen per un massimo di 3 mesi è data anche a chi è in attesa di primo permesso o sta rinnovando il permesso di soggiorno?

No, tale possibilità è prevista solo per i cittadini extra UE titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità. Tale diritto non è riconosciuto a chi è in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno. Chi è in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, invece, può transitare per i Paesi Schengen solo per determinati periodi dell'anno, cioè quando il Ministero dell'Interno, con apposite circolari ad hoc, ne facilita temporaneamente il transito.

Durante tale periodo lo straniero può svolgere attività lavorativa?

Durante il periodo di soggiorno legale nei territori Schengen non è consentito allo straniero extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno lo svolgimento di alcuna attività lavorativa perché la legge ne prevede espressamente il divieto. Tale disposizione è valida in tutti gli Stati Schengen, il divieto di lavorare, pertanto, riguarda anche i cittadini extra UE che vengono in Italia per turismo. Solo i cittadini extracomunitari titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, a tempo indeterminato, possono recarsi nei Paesi europei che hanno recepito la Direttiva europea 2003/109/CE dei Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, e soggiornarvi per un periodo superiore a 90 giorni per motivi di lavoro, studio o per risiedervi legalmente. I cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno

di lunga durata CE rilasciato da un altro Paese comunitario possono essere assunti in Italia solo all'interno di un decreto flussi con quote dedicate a tale conversione. Inoltre i cittadini extracomunitari che hanno ottenuto lo status di rifugiato se desiderano stabilirsi all'estero per un periodo superiore ai tre mesi, ad esempio per motivi di lavoro, devono fare richiesta di visto alla rappresentanza diplomatica e poi avviare, presso il nuovo Stato, la procedura di" trasferimento di responsabilità", così come previsto dalla Convenzione di Strasburgo del 1980.

NOTE

APEI

AZIONI E POLITICHE PER UNA EFFICACE INTEGRAZIONE

www.progettoapei.org

Immagini: Freepik.com